



rif.to nota n. 7433AFG del 25.05.2022

**AL COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO**

[POSTACERT@PEC.COMUNE.MONTORIO.TE.IT](mailto:POSTACERT@PEC.COMUNE.MONTORIO.TE.IT)

Oggetto: Variante puntuale al PRG per rigenerazione urbana. Area attrezzata, realizzazione oratorio, verde pubblico e parcheggi in via E. Ferrari del capoluogo. Parere di compatibilità geomorfologica del territorio art. 89 DPR 380/2001.

VISTA la L. 02-02-1974 n. 64, art. 13 come modificata dal D.P.R. 06-06-2001 n. 380, art.89;

VISTO il R.D. 25-7-1904 n. 523, art. 96;

VISTO il D.M. 11-03-1988;

VISTO il D.M. 17.01.2018 e la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7;

VISTO il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" (PAI) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 29/01/2008 n° 94/5, pubblicata sul BURA n°12 Speciale del 01/02/2008;

VISTO il Piano Stralcio "Difesa Alluvioni" (PSDA) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 29/01/2008 n° 94/7, pubblicata sul BURA n°12 Speciale del 01/02/2008;

VISTA l'istanza del Comune di Montorio al Vomano del 25.05.2022 prot. n. 7433AFG, pervenuta allo scrivente Servizio al prot. n. RA/205781 del 26.05.2022;

VISTE le Linee Guida Regionali approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 108 del 22.02.2018;

VISTI gli elaborati progettuali di fattibilità cui si compone la proposta progettuale per rigenerazione urbana. Area attrezzata, realizzazione oratorio, verde pubblico e parcheggi in via E. Ferrari del capoluogo, redatti del Politecnico di Milano Dipartimento Architettura:

- relazione tecnica;
- elaborati grafici;

VISTO l'avvio di procedura di verifica di assoggettabilità a VAS con Deliberazione della Giunta del Comune di Montorio al Vomano n. 93 del 20.05.2022, per il quale, trattandosi di intervento puntuale, si esprime la non assoggettabilità a VAS per quanto di competenza; VISTA la relazione geologica e cenni di microzonazione sismica puntuale da parte del Geol. Mattia Coccagna, sulla scorta della microzonazione sismica generale del territorio

del Comune di Montorio al Vomano redatta dal Geol. Mauro Manetta, validata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22.04.2022;

TENUTO CONTO che le suddetta microzonazione sismica evidenzia una zona stabile suscettibile di amplificazione locale e le risultanze della relazione geologica e microzonazione sismica rendono improbabile il fenomeno di liquefazione. Non risultano situazioni che possano riattivarsi per effetto di un evento sismico, quali frane quiescenti o faglie superficiali. Non risultano elementi di rilievo per la documentazione vegetazionale e il vincolo idrogeologico;

VALUTATO che il territorio di intervento non è interessato da pericolosità da scarpata (PS), non è interessato da zone classificate a pericolosità moderata (P1), elevata (P2), molto elevata (P3) di cui al PAI;

VALUTATO che il territorio di intervento non è interessato da zona di pericolosità idraulica;

VALUTATO che il territorio comunale è classificato come zona sismica 2;

VALUTATO che la relazione geologica esamina gli aspetti riguardanti il PAI e che le aree urbane non rientrano nelle zone di salvaguardia delle risorse idriche (DPR 236/1988), salvo la verifica da parte del Comune di Montorio al Vomano per captazioni di acque sotterranee;

VERIFICATO che dagli elaborati grafici non risulta la sovrapposizione delle aree di instabilità da scarpata di cui al PAI;

VERIFICATO che la pianificazione, consistente nel progetto per rigenerazione urbana. Area attrezzata, realizzazione oratorio, verde pubblico e parcheggi in via E. Ferrari del capoluogo, per quanto di competenza, è compatibile con la geomorfologia del territorio.

## SI ESPRIME

Parere favorevole sulle previsioni pianificatorie proposte, subordinando gli interventi alle seguenti prescrizioni:

Devono essere rispettate le distanze minime inderogabili da fossi demaniali e corsi d'acqua di cui al R.D. n. 523/1904, art. 96 per quanto attiene ogni tipologia di manufatto;

Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della L. 02.02.1974 n. 64, dell'O.P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003, del D.lgs. n. 152 del 03.04.2006, dell'O.P.C.M. n. 3519 del 20.04.2006, del D.M. 17.01.2018 e relativa circolare esplicativa, del D. M. 11.03.1988 e della Circolare esplicativa 09.01.1996 n. 218/24/3, la quale prescrive indagini geologiche e geotecniche di dettaglio prima di ogni nuova edificazione, fermo restando quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale D'Abruzzo 29.01.2008 n. 94/5 e 94/7, riguardante l'approvazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni e Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi", nel rispetto della L.R. n. 28 del 11.08.2011 e relativo Regolamento;

Deve essere rispettato il disposto di cui al D.M. 11/03/1988 per quanto attiene la scelta della tipologia di fondazioni da utilizzare anche in funzione dell'acclività del terreno, della tipologia di substrato accertato con le prove condotte in situ e delle accelerazioni sismiche corrispondenti, con particolare riferimento a fenomeni di liquefazione, nel rispetto del NTC del D.M. Infrastrutture 17.01.2018 e LR n. 28 dell'11.08.2011 per le aree in zona sismica, con opportune valutazioni tecnico-specialistiche relative alle interazioni terreno-fondazione.

Gli interventi dovranno essere attuati adottando gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possano pregiudicare la pubblica e privata incolumità nelle aree identificate nello studio di micro zonazione sismica quali instabili o potenzialmente instabili e/o suscettibili di amplificazione locale;

Ogni opera dovrà essere preceduta da una idonea campagna di indagini geognostiche (sondaggi a carotaggio, prove di laboratorio, prove penetrometriche, indagini geofisiche, etc.) che il geologo incaricato dovrà programmare, in numero, tipologia e profondità di investigazione, in funzione delle problematiche geologiche locali e dell'entità degli interventi progettuali, spiegandone le motivazioni e assumendosene le responsabilità.

Si specifica che il presente parere si esprime nell'ambito delle competenze di cui alla L. 64/74, art. 13 come modificato dal D.P.R. 6-6-2001 n. 380, art. 89 e pertanto si riferisce esclusivamente alla compatibilità geomorfologica dell'intervento con il territorio interessato, fatte salve le norme urbanistiche, i regolamenti locali, le norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro, i diritti di terzi, nonché i pareri e le autorizzazioni di altri Enti ed Autorità competenti.

Il parere resta valido fatte salve le attività di aggiornamento del PAI "FGPE" e del PSDA;

L'ASSISTENTE TECNICO  
(Geom. Ernesto CENTINARO)  
*firmato elettronicamente*

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
(Ing. Mario CERRONI)  
*firmato elettronicamente*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Ing. Giancarlo MISANTONI)  
*firmato digitalmente*